

Il Sindaco-Presidente illustra l'argomento, segnalando in premessa che, a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 22.09.2009 di nomina della Commissione Comunale statuto e regolamenti, la medesima è stata convocata per la prima seduta di insediamento il giorno 8.10.2009 e successivamente si è riunita il 9.11.2009, al fine di avviare il percorso di adeguamento dello statuto comunale alle disposizioni contenute nell'art. 2 - comma 23 della L. 244/2008;

La Commissione, con voto favorevole unanime dei suoi componenti, ha approvato la proposta di modifica dell'art. 26 dello Statuto come segue:

TESTO IN VIGORE ART. 26 STATUTO	TESTO MODIFICATO ART. 26 STATUTO
<p style="text-align: center;"><b>ART. 26 COMPOSIZIONE E PRESIDENZA</b></p> <p>1. La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta: a) dal sindaco, che la presiede; b) da quattro assessori, fra cui un vice sindaco.</p> <p>2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.</p> <p>3. Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Tali assessori non possono ricoprire la carica di vice sindaco. Possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.</p> <p>4. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 26 COMPOSIZIONE E PRESIDENZA</b></p> <p>1. La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta: a) dal sindaco, che la presiede; b) <b>Da un numero di assessori nel limite massimo previsto dalla legge, fra cui un vice sindaco.</b></p> <p>2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.</p> <p>3. Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Tali assessori non possono ricoprire la carica di vice sindaco. Possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.</p> <p>4. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.</p>

Sulla scorta della modifica proposta, se approvata, ora il Comune di Codognè può applicare il comma 1 dell'art. 47 del Dlgs 267/2000, come modificato dall'art. 222, comma 3, della legge n.244/2007 che testualmente recita: *“La giunta Comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal Sindaco e dal presidente della Provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il Sindaco e il Presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità”*

Al Comune di Codognè pertanto spetterebbero, a modificazione statutaria intervenuta, un numero di assessori pari a 6 unità;

Illustra quindi il procedimento previsto dall'art.6 del TUEL per l'approvazione dello Statuto e sue modifiche, precisando che per l'approvazione delle modifiche statutarie si richiede la maggioranza qualificata. Gli atti sono deliberati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è

ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottenuto per due volte la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Tali disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.

Lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale, affisso all'Albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

Dichiara aperta la discussione.

**Interviene il Consigliere Romano**, il quale legge all'assemblea una lettera richiedente il ritiro del presente punto dall'ordine del giorno del Consiglio, inviata alla Giunta e ai Consiglieri di maggioranza (ns. prot. 11853 del 01.12.2009). Sottolinea di non comprendere i motivi della proposta formulata, in quanto in netto contrasto con quanto si sta decidendo a livello nazionale.

**Il Consigliere Sessolo** manifesta la sua contrarietà alla proposta, sia per motivi politici che giuridici. Cita il comma 1 dell'art.47 del D. Lgs. 267/2000, ammettendo che vi è la possibilità di aumentare il numero degli assessori ma che tale possibilità sembra sia oggetto di modifica da parte della prossima legge finanziaria.

Ricorda come il decreto citato rimandi a leggi precedenti. Fa presente come la ratio della norma sia definire competenze e rapporti tra gli organi, ratio disattesa dalla modifica proposta.

Chiede se la delega al Sindaco sia legittima: anche se dalla lettura della L.142/1990 e sulla scorta della circolare del Ministero degli Interni e di un parere del Consiglio di Stato ciò è consentito, la giurisprudenza Tar appare di senso contrario, dal momento che si tende a spostare il potere di composizione della Giunta al Sindaco.

Entra il Consigliere Brugnera.

**Il Consigliere Sessolo** pone quindi un problema di legittimità. Ritiene opportuno fermarsi ad analizzare meglio la modifica, tenendo ferma l'attuale previsione statutaria evitando le attuali incertezze interpretative.

**Il Consigliere Mazzer** rileva che l'art.15 dello Statuto riguarda il programma di mandato, documento non ancora presentato dal Sindaco in Consiglio Comunale e del quale ancora non si parla dopo sei mesi di amministrazione, mentre oggi si discute invece dell'art.26 dello Statuto, ritenendo comunque la modifica proposta inconcepibile.

Ritiene che ci si dovrebbe sforzare di addivenire a modifiche dello Statuto quanto più condivise, che non significa unanimità ma accordo sulle regole, mentre invece oggi si sta imponendo una scelta.

Reputa che la precedente Commissione Statuto e Regolamenti abbia sempre espresso pareri motivati e spesso era giunta a votazioni unanimi, mentre oggi il suo metodo appare diverso e non condivisibile, inoltre non si comprende da chi arrivi la proposta da discutere, se dalla Giunta o dalla maggioranza o da diverse esigenze; sottolinea come manchi una motivazione chiara, anzi a suo avviso non si trova una motivazione, ancor più se rapportata alle indicazioni in controtendenza disposte a livello nazionale, di contenimento dei costi della politica.

Manifesta perplessità sulla procedura seguita e la necessità di una riflessione significativa.

**Il Sindaco** riferisce che la presente è una proposta del gruppo di maggioranza; ritiene apprezzabile quanto sentito dal punto di vista giuridico, ma ritiene che la questione sia semplice in quanto la previsione collega il numero degli assessori alla legge, consentendo pertanto l'adeguamento automatico dello Statuto senza necessità di ulteriori modificazioni.

Riguardo ai presunti aumenti dei costi della politica, chiarisce che qualora aumentasse il numero degli assessori, il loro costo complessivo rimarrebbe comunque invariato.

Rileva di aver trovato un bilancio dissanguato, con notevoli difficoltà per quanto riguarda le entrate e il conseguimento degli obiettivi prefissi, che l'obiettivo principale è il risparmio.

Rispetto al documento programmatico ricorda come il termine sia ordinatorio, che era propria intenzione predisporre un documento sovrapponibile al bilancio, ma che purtroppo il tempo è decorso; il documento è comunque stato reso pubblico all'Albo e sul sito web comunale, e che di

fatto altro non è che il programma elettorale. La presente come nel merito si siano attendendo le osservazioni e proposte provenienti anche dalla maggioranza.

Ricorda infine come per le modifiche statutarie sia necessaria una maggioranza qualificata e che sarebbe lieto se si approvasse la proposta all'unanimità, che la modifica è a conoscenza dei Consiglieri da diverse settimane, che la Commissione Statuto e Regolamenti l'ha licenziata favorevolmente all'unanimità ed invita a votarla.

Il **Consigliere Romano** precisa come in sede di conferenza dei capigruppo si sia detto che sarebbe stato opportuno agire in modo diverso avvalendosi dei Consiglieri comunali qualora fosse questo lo scopo, altrimenti si confermano i rilievi già mossi.

**Interviene il Consigliere Sessolo:** riguardo al bilancio fa presente che si dovrebbe intervenire a livello ministeriale, dal momento che si sono verificati tagli ai trasferimenti statali. Ritiene che non si possa incolpare la precedente Amministrazione, basta tenere presente il taglio dell'I.C.I., la difficile congiuntura economica...

Riguardo la Commissione Statuto e Regolamenti, se è vero che è stato dato parere favorevole alla modifica, questo si è verificato mancando il dovuto approfondimento, dato che la questione è più complessa di come appare.

Dopo breve discussione anche sull'iter del Regolamento di Polizia rurale, sottoposto alle Associazioni interessate e all'esame della Commissione Statuto e Regolamenti, il Sindaco pone in votazione la proposta di ritiro della modifica dell'art.26 dello Statuto comunale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Presidente e la discussione seguitane;

**VISTI E RICHIAMATI** i seguenti atti:

-delibera del Consiglio Comunale n. 57 in data 28.09.2000 "Approvazione nuovo statuto comunale";

-delibera consiliare n. 24 del 21.06.2001 "Modifiche allo statuto comunale";

**ESAMINATA** la proposta di modifica dell'art. 26 del vigente Statuto;

**PRESO ATTO** del testo definitivo del nuovo art. 26 dello statuto comunale;

**VISTI** gli artt. 3 e 47 del TUEL - D.lgs 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del dlgs 267/2000;

Con voti favorevoli n.5 (Romano, Brugnera, Sessolo, Mazzer, Spinazzè), voti contrari n.12. (Bet, Tommasella, Ortolan, Rosolen, Busiol, Zoppas, Pizzinat, Faldon, Tomasella, Furlan, Cisera, Gentile), espressi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti

### **D E L I B E R A**

Di respingere la proposta di ritiro della modifica dell'art.26 dello Statuto comunale.

\*\*\*\*\*

Successivamente il Sindaco pone in votazione l'approvazione della modifica dell'art.26 dello Statuto comunale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Presidente e la discussione seguitane;

**VISTI E RICHIAMATI** i seguenti atti:

-delibera del Consiglio Comunale n. 57 in data 28.09.2000 "Approvazione nuovo statuto comunale";

-delibera consiliare n. 24 del 21.06.2001 "Modifiche allo statuto comunale";

**ESAMINATA** la proposta di modifica dell'art. 26 del vigente Statuto;

**PRESO ATTO** del testo definitivo del nuovo art. 26 dello statuto comunale;

VISTO gli artt. 5 e 17 del FOLE D.lgs 18.06.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del dlgs 267/2000;

Con voti favorevoli n.12 ((Bet, Tommasella, Ortolan, Rosolen, Busiol, Zoppas, Pizzinat, Faldon, Tomasella, Furlan, Cisera, Gentile), voti contrari n.5 (Romano, Brugnera, Sessolo, Mazzer, Spinazzè), espressi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti

### DELIBERA

- 1) di modificare lo Statuto Comunale, approvato con delibera consiliare n. 57 del 28.09.2000 e modificato con delibera consiliare n. 24 del 21.06.2001, approvando la proposta di modifica contenuta nel verbale 9.11.2009 della Commissione Comunale "Statuto e regolamenti" (allegato A) alla presente deliberazione;
- 2) di dare atto che a seguito della modifica di cui sopra, l'art. 26 dello Statuto Comunale, viene riformulato come segue;

#### TESTO MODIFICATO ART. 26 STATUTO

##### ART. 26 COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

5. La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta:
  - a) dal sindaco, che la presiede;
  - b) **Da un numero di assessori nel limite massimo previsto dalla legge, fra cui un vice sindaco.**
6. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
7. Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Tali assessori non possono ricoprire la carica di vice sindaco. Possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
8. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.

3) di dare atto che, stante l'approvazione a maggioranza qualificata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non risulta necessario ripetere la votazione in sedute successive.

4) di demandare al 1° Servizio - Area Amministrativa - , il compito degli atti inerenti e conseguenti l'approvazione del presente atto, con particolare riferimento alle formalità di pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. 6 - comma 5 - del Dlgs. 267/2000;

\*\*\*\*\*

\* \* \* \* \*   \* \* \* \*   \* \* \* \* \*

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000**

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

favorevole

contrario: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Giust Rita

.....

Parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

contrario: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

=====